



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile

Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10574 dell'anno 2021

Tra

Parte_1 *P.IVA_1*) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

Attrice

Contro

CP_1 (già *Controparte_2*) codice fiscale *P.IVA_2* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico

Convenuta

Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 07.02.2025 che qui si intendono integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 03.08.2021, la società *Parte_1* conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, la *Controparte_2*, lamentando l'illegitima pattuizione ed applicazione di interessi nel contratto di mutuo fondiario di originarie € 1.200.000,00 del 17/02/2016.

La società attrice concludeva chiedendo:

- nel merito per tutto quanto argomento, dedotto, eccepito e prodotto nel presente atto:

1) accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e/o illegittimo e/o invalido il mutuo fondiario de quo per violazione degli artt. 1418 cc, 1346 c.c., 821 c.c., 1283 c.c., 1284 c.c., 1195 c.c., 821 c.c., 117 TUB e 120 TUB e/o perché viziato dalla presenza di un derivato concluso e venduto al cliente senza includere nel contratto stesso le informazioni previste per legge sulla vendita degli strumenti finanziari: l'art. 21 del Tuf, gli articoli dal 27 al 32 del regolamento Consob 11522/98 (in quest'ultimo caso adottare tutti i conseguenziali e prodromici provvedimenti stabiliti ex lege);

2) accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e/o illegittimo e/o invalido il piano di ammortamento de quo per omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse, per l'applicazione surrettizia e non pattuita della capitalizzazione composta, per la mancanza di pattuizione sul tasso e sul prezzo;

3a) previa la declaratoria delle nullità/illegittimità di cui ai precedenti punti 1 e 2, accertare, riconoscere e dichiarare l'applicazione del regime finanziario semplice al mutuo de quo e per l'effetto accertare, riconoscere e dichiarare che il mutuo de quo nella ricostruzione *CP_2* è affetto da usura originaria e conseguentemente ex art 1815 c.c. dichiarare la non debenza degli interessi (da parte dell'attore) ed ordinare sia la ripetizione degli interessi e/o commissioni corrisposti quantificati al 30.06.2021 (data dell'ultima rata pagata) in € 407.067,15 (o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che emergerà anche all'esito della CTU) sia la loro imputazione a capitale e conseguentemente accertare, riconoscere e dichiarare che il dovuto dal/dagli attore/i è pari al 30.06.2021 (data dell'ultima rata

pagata) ad € 137.336,58 (o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che emergerà anche all'esito della CTU);

4a) all'esito ordinare al convenuto istituto di ricevere la somma di € 137.336,58 (o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che emergerà anche all'esito della CTU) secondo un piano di ammortamento che preveda il pagamento di 32 rate trimestrali di € 4.291,77 cadauna (o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia che emergerà anche all'esito della CTU).

In subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento di quanto esplicito e richiesto ai precedenti punti 3a) e 4a): 3b) previa la declaratoria delle nullità/illegittimità di cui ai precedenti punti 1 e 2, accertare, riconoscere e dichiarare, in riferimento al mutuo de quo, la violazione dell' art. 1284 cc e per l' effetto ordinare il ricalcolo degli interessi (corrisposti e/o da corrispondere) al tasso legale e l' imputazione della differenza illegittimamente corrisposta al debito residuo rideterminando, conseguentemente, il piano di ammortamento rimanente al tasso legale pro tempore.

Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarato anticipo fattone e, altresì, con condanna del convenuto **CP_3** al pagamento delle spese sostenute per la/le consulenza/e tecnica/che di parte”.

Si costituiva la **CP_2** convenuta che contestava ogni avversa richiesta e chiedeva il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 15.12.2021, il Giudice assegnava alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del Decreto legislativo n. 28 del 2010.

Alla udienza del 28 settembre 2022, la **CP_2** convenuta eccepiva l'improcedibilità delle domande attrici stante l'inefficacia della domanda di mediazione delegata, in quanto esperita dinanzi ad organismo territorialmente incompetente.

Il Giudice con ordinanza del 26.01.2023, ritenuto opportuno pronunciare preliminarmente in ordine alla eccezione di improcedibilità della domanda, fissava per le conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 15.11.2023.

A seguito di rinvii per gli stesse incombenti, la causa veniva rinviata all'udienza del 7 febbraio 2025 per la trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

Con atto depositato il 6 febbraio 2025, la parte attrice dichiarava che nel novembre 2024 la *Parte_1* aveva effettuato una scissione di società a responsabilità limitata mediante trasferimento ed assegnazione parziale del patrimonio a società preesistente ovvero la *Parte_2* [...] in cui era passato anche il rapporto creditizio oggetto del presente procedimento.

A questa udienza le parti presenti discutevano la causa e si riportavano ai propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di improcedibilità della domanda attrice è fondata.

Preliminarmente, quanto alla dichiarata intervenuta scissione societaria della attrice, si osserva che, nel caso di scissione parziale, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 111 c.p.c. con facoltà del successore di spiegare intervento nel giudizio (Cass. Civ. Sez. V, Ord. 27 settembre 2022 n. 28169).

Poiché nessun intervento ex art. 111 c.p.c. è stato proposto da parte della società beneficiaria della scissione, il giudizio prosegue nei confronti della società scissa *Parte_1*

Nel merito, la società attrice ha introdotto il giudizio senza avere prima presentato la domanda di mediazione obbligatoria e, pertanto, alla prima udienza, il Giudice ha concesso alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010.

Risulta in atti che la società attrice ha introdotto il procedimento di mediazione presso un organismo con sede a Potenza al [REDACTED]

Poiché il giudizio è stato promosso dalla società attrice dinanzi al Tribunale di Bari, il procedimento di mediazione andava avviato presso un organismo avente sede nel circondario del Tribunale di Bari.

Ai sensi art. 4 co. 1 D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013 conv.to in L. 98/2013, la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per la controversia. Pertanto, al fine di determinare la competenza dell'organismo di mediazione, si deve prima identificare il giudice competente secondo le norme del

Codice di procedura civile, e quindi fare riferimento all'ambito di competenza territoriale previsto per gli uffici giudiziari. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge.

Deve osservarsi che avendo il Tribunale già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al giudizio, è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, non prevedendo la legge la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi degli artt. 5-bis e 6 co. 2 D.Lgs. 28/2010, ovvero di disporre la riassunzione del procedimento davanti all'organismo competente (Tribunale sez. II - Mantova, 03/11/2015, n. 1049). Né è possibile per la parte onerata di esperire altra mediazione successivamente e senza ordine del Giudice.

La domanda attrice è, quindi, improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi e minimi per la fase istruttoria e di decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* con atto di citazione notificato il 03.08.2021 nei confronti della *Controparte_2* oggi *CP_1* ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice;
- 2) Condanna la società attrice, verso la *CP_2* convenuta, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano complessivamente, in euro 9.142,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in Bari il 07.02.2025

Il Giudice

Savino Gambatesa